

**BOZZE DI STAMPA**

**2 agosto 2016**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti  
da disposizioni legislative in materia di processo ammini-  
strativo telematico (2500)**

### **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

#### **QP1**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,  
PETRAGLIA

Il Senato,

permesso che:

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;

la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. «Negli Stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che» la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere «(articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007);

l'intervento previsto dal decreto-legge in esame, che non sarà nemmeno risolutivo considerato il grave ritardo nella sperimentazione dovuto all'emergere di notevoli criticità sia sostanziali che tecniche di applicazione, riguarda essenzialmente l'ennesima proroga (la quarta) dell'entrata in vigore di norme sul processo amministrativo telematico che sarebbero dovute entrare in vigore, per ultimo, il 1° luglio 2016;

non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Si tratta solamente di gravi inadempienze dello stesso Governo e della sua articolazione ministeriale ad aver determinato una situazione di assoluta inapplicabilità delle norme che lo stesso Governo aveva ritenuto indispensabili al buon andamento del processo di rinnovamento telematico nel settore della giustizia amministrativa, che dimostra l'incapacità assoluta, da parte dell'attuale Esecutivo, di dirigere in modo efficace ed efficiente la giustizia e la macchina amministrativa dello Stato assicurando il buon andamento della Pubblica amministrazione e l'esecuzione di un giusto processo nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 97 e 111 della Costituzione. Non esiste quindi alcuna urgenza che possa giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, prevista dalla Carta costituzionale, del resto, solo per casi eccezionali;

la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo all'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;

la proroga di termini di legge non può essere indicata come un'emergenza straordinaria in quanto tale emergenza è strutturale e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale quando oltretutto un abnorme ricorso, in atto da non pochi anni, alla decretazione di urgenza viene ed è già stata, nel recente passato, autorevolmente stigmatizzata dalla Presidenza della Repubblica come distorsivo della dialettica istituzionale democratica;

la giurisprudenza della Corte collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, oltre che ad un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, al punto di vista funzionale e finalistico (sentenze n. 121 del 2008 e n. 171 del 2007). La fattispecie disciplinata dal decreto-legge in esame evidenzia che esse non è accomunata da una natura funzionale e finalistica. È del tutto evidente quindi che l'assenza dei predetti legami si risolvono in una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o in una «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007);

è del tutto evidente infine che il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale violando il principio contenuto nel primo periodo dell'articolo 101, della Costituzione, su cui si fonda tutta la giurisdi-

zione, quando si afferma che «La giustizia è amministrata in nome del popolo». L'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esaurisce la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che la Costituzione chiama a rappresentare il popolo in nome del quale esercita la rappresentanza e il volere popolare,

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS n. 2500.

---

## **QP2**

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2500, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematica»,

premesso che:

il provvedimento, già approvato, con modificazioni dalla Camera dei Deputati, interviene in materia di digitalizzazione del processo telematico, prorogando al 10 gennaio 2017, cioè di sei mesi, il termine tutt'ora fissato al 1° luglio 2016, a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con

firma digitale;

il Governo intenderebbe risolvere con un atto di urgenza il protrarsi di ritardi nella preparazione di regole operative e tecniche fondamentali per potere superare il periodo di sperimentazione e mettere in atto l'obbligo di presentazione in digitale degli atti del processo amministrativo;

non è infatti comprensibile come l'obbligatorietà della previsione, fissata inizialmente al 1° gennaio 2015, sia stata oggetto di posticipo al P luglio 2015 (anche allora per mezzo di un decreto-legge, n. 192/2014), poi al 1° gennaio 2016, anche in quella occasione per merito del decreto-legge, n. 83/2015, e quindi al 1° luglio 2016 (di nuovo un decreto-legge, n. 210/2015). È pertanto da stigmatizzare che il tema della disciplina del processo amministrativo per via telematica venga, con il provvedimento in esame, differito per la quarta volta;

il differimento temporale dell'applicazione dell'insieme di regole costituenti l'apparato del processo amministrativo telematico penalizza il cittadino nel senso che sospende la possibilità di procedere ad un miglioramento sostanziale del livello di efficienza della giustizia. È una situazione questa che potrebbe indurre il Senato a ritenere che vi siano nel settore della giustizia resistenze alla sua applicazione, od anche che non vi siano, al momento, risorse finanziarie, strumentali e professionali adeguate

affinché il processo telematico possa superare la fase progettuale e di sperimentazione e diventare realmente applicabile ed utilizzabile a livello nazionale e in tutte le sedi;

il differimento dei termini di applicazione della firma digitale determina un allungamento dei tempi per un ammodernamento dell'amministrazione della giustizia, laddove ogni inefficienza, come è stato precisato nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, presentata all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 « ... incide in maniera decisiva e diretta, sia in termini di sfiducia nel sistema giudiziario e nei confronti degli operatori della giustizia, che di impoverimento dei principi di legalità... »;

tenuto conto che:

il decreto-legge emanato per prorogare l'avvio del processo amministrativo telematico, nel corso dell'iter alla Camera é stato integrato con disposizioni che, di fatto, consentono un sostanziale ampliamento della dotazione organica dell'amministrazione della giustizia, prevedendo il reclutamento tra categorie eterogenee laddove si consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attingendo alle risorse residue delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province;

sarebbe stato opportuno procedere alla valorizzazione delle professionalità e, quindi, all'assunzione dei tanti precari della giustizia che da lungo tempo prestano servizio negli uffici giudiziari;

evidenziato che:

questo ennesimo decreto-legge rappresenta:

- un intervento di normazione che sottrae al Parlamento il suo ruolo di legislatore, specificamente nella parte riguardante la possibilità decisa dal Governo di permettere al Ministero della giustizia di procedere a nuove assunzioni, scelta che necessiterebbe di dovute analisi e approfondimenti in termini di reale necessità e di adeguatezza ai principi, più volte espressi da questo Governo, di contenimento degli oneri di spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche;

- in considerazione del numero di possibili assunzioni accordate al Ministero e alla tipologia contrattuale (a tempo indeterminato), un'ennesima prova della necessità delle Camere di conoscere, in previsione anche della prossima Nota di aggiornamento del DEF e della presentazione della legge di stabilità per il 2017, la reale consistenza delle risorse pubbliche disponibili, tenuto conto che in molti casi le iniziative parlamentari volte a introdurre misure per migliorare la qualità dei servizi, l'assistenza alle persone, le retribuzioni delle forze dell'ordine sono state sovente non accolte dal Governo per carenza di risorse;

- la perdurante difficoltà da parte del Governo di superare le resistenze interne alla pubblica amministrazione, ad introdurre e rendere operative modalità di lavoro ed organizzative che siano in grado di migliorare effettivamente la qualità e la speditezza dell'azione amministrativa in un settore, quale quello dell'amministrazione della giustizia, carat-

terizzato da una perdurante criticità in termini di numero di processi in corso e di tempi certi per la loro conclusione;

ricordato che:

nel Quadro di valutazione della giustizia 2016 nell'Unione Europea, presentato dalla Commissione Europea e pubblicato ad aprile 2016, l'Italia é risultata agli ultimi posti per efficienza relativamente al tempo necessario a risolvere le cause civili, commerciali, amministrative e di altro tipo;

sebbene il 2015 abbia fatto registrare un ulteriore calo delle pendenze degli affari civili che si sono attestate a circa 4,5 milioni, 4,2 milioni al netto del contenzioso di volontaria giurisdizione, 370 mila cause in meno rispetto al 2014, il volume di pendenze rimane consistente;

ostacolare la realizzazione della digitalizzazione informatica in materia di processo amministrativo, per la quale sarà necessario, se non ci saranno ulteriori posticipazioni di termini, aspettare il 1° gennaio 2017, é un chiaro segno politico da parte del Governo della sua inefficienza di fronte a quelle che possono essere le sfide del futuro, cioè la semplificazione del processo amministrativo e la celerità del reperimento di documenti;

evidenziato che:

il provvedimento in esame testimonia un continuo, inadeguato impiego del decreto-legge previsto dalla Carta costituzionale all'articolo 77 e, soprattutto, l'illegittimità di utilizzare i due presupposti primari necessari per l'attuazione di quest'ultimo: «casi straordinari di necessità e di urgenza»;

il decreto-legge 117/2016, privo di motivazioni di «necessità e urgenza», testimonia un utilizzo smodato dell'articolo 77 sopra citato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge AS 2500.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dallo luglio 2017».*

*Conseguentemente, al comma 2, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2016» con le seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2017».*

---

#### 1.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dal 1° settembre 2016».*

---

#### 1.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dal 15 ottobre 2016».*

---

#### 1.4

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: «dal 30 ottobre 2016».*

---

**1.5**

GALIMBERTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «1° marzo 2017».*

---

**1.6**

GALIMBERTI

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «28 febbraio 2017».*

---

**1.7**

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

**1.8**

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «, trascorsi 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

---

**1.9**

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000 unità» con le seguenti: «2000 unità».*

*Conseguentemente, al comma 2-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «5.606.324 per l'anno 2016» fino alla fine del comma, con le seguenti: «12.000.000 per l'anno 2016 e di euro, «67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manife-*

stano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **1.10**

GALIMBERTI

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000» con le seguenti: «500».*

---

### **1.11**

D'ALÌ, BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «mediante lo scorrimento di graduatorie» fino alla fine del comma con le seguenti: «da individuarsi fra il personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituto ufficio del processo e la cui attività lavorativa dovrebbe cessare in data 30 novembre 2016».*

---

### **1.12**

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 2-bis sopprimere le parole: «o mediante procedure» fino alla fine del comma;*
- b) *sopprimere il comma 2-quater;*
- c) *al comma 2-septies, sopprimere le parole da: «le medesime procedure» fino alle parole: «accordi collettivi nazionali».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter e 2-duodecies.*

*Conseguentemente, ai commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sopprimere, ove ricorrano, le parole: «e 2-quater».*

*Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.*

---

### 1.13

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2-bis, sopprimere la frase da: «o mediante procedure» fino alla fine;*

b) *al comma 2-septies, sopprimere la frase che va dalle parole: «le medesime procedure» fino alle parole: «accordi collettivi nazionali».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter e 2-duodecies.*

*Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.*

---

### 1.14

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2-bis, sopprimere la frase da: «o mediante procedure» fino alla fine.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter e 2-duodecies.*

*Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.*

---

### 1.15

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione alle Camere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una Relazione tecnica, predisposta dal Ministro della Giustizia, che illustri le necessità, motivandole, di procedere all'assunzione urgente di un contingente di 1.000 unità, nonché le ragioni del ritardo nell'applicazione del processo amministrativo telematico».

---

### 1.16

GALIMBERTI

*Al comma 2-ter sostituire le parole da: «le predette graduatorie» a: «professionalità» con le seguenti: «i criteri per la definizione di un concorso pubblico al fine di soddisfare le esigenze assunzionali tenendo conto delle esigenze organizzative e i fabbisogni di professionalità».*

---

### 1.17

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-ter, sopprimere le parole: «, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità».*

---

### 1.18

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il comma 2-quater;*
- b) *al comma 2-septies, sopprimere la frase che va dalle parole: «le medesime procedure» fino alle parole: «accordi collettivi nazionali».*

*Conseguentemente, ai commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sopprimere, ove ricorrano, le parole: «e 2-quater».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2-duodecies.*

*Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.*

---

### 1.19

GALIMBERTI

*Sopprimere il comma 2-quater.*

---

**1.20**

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre giorni».*

---

**1.21**

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni».*

---

**1.22**

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2-septies, sopprimere le parole da: «le medesime procedure» fino alle seguenti: «accordi collettivi nazionali».*

---

**1.23**

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.24**

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.25**

BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 2-octies, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma è sottoposto al controllo preventivo di legittimità, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».*

---

**1.26**

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

*Sopprimere il comma 2-novies.*

---

**1.27**

GALIMBERTI

*Al comma 2-undecies, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «150.000».*

---

**1.28**

GALIMBERTI

*Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «1211» con le seguenti: «800».*

---

**1.29**

GALIMBERTI

*Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «821» con le seguenti: «421».*

---

**1.30**

GALIMBERTI

*Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «390» con le seguenti: «190».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma *2-bis*, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 117/2016;

i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della Giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della Giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della Giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo *21-ter* del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento *ex* articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

ad oggi, dunque, sono circa 1200 i precari della giustizia che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funziona-

mento dell'istituto Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetto «precari della giustizia» dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa;

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza sulla situazione dei cosiddetto precari della giustizia, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato.

---

## **G1.101**

CAPPELETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematica»;

premesso che:

la Camera dei deputati ha ampliato l'oggetto del provvedimento suddetto, inserendo disposizioni che autorizzano il Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2018 ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;

nella Relazione ministeriale sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, si afferma che «a fine 2015 purtroppo la copertura di organico presenta ancora un dato di crescita, ammontando a 34.656 unità, con una carenza di 9.046 unità, pari al 20,7 per cento»;

il Ministro della Giustizia nella seduta n. 653 di mercoledì 13 luglio 2016 alla Camera dei deputati ha affermato che «è proprio sul personale amministrativo che scontiamo il peso di una più lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre vent'anni non si fanno più assunzioni, e vistose carenze d'organico» e che «al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di copertura è pari a 21 per cento»;

considerato che:

la carenza di personale amministrativo è un dato asso dato e diffuso nella quasi totalità degli uffici giudiziari italiani tale da determinare una considerevole riduzione della funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario;

la grave scopertura della pianta organica degli uffici giudiziari italiani si riverbera direttamente sulle indagini preliminari e sui processi in corso, nonché sulle sentenze passate in giudicato che rimangono inese-guite a causa dei mancati e necessari adempimenti di cancelleria;

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza una programmazione di un periodo di anni 3 durante i quali indire procedure concorsuali volte al reclutamento di personale amministrativo fino alla completa copertura delle vacanze di organico di tutti gli uffici giudiziari italiani.

---

## **G1.102**

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 117 del 2016 che posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale;

considerato che:

l'amministrazione della giustizia registra da tempo situazioni di carenza strutturale ed organica che devono essere definitivamente superate. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario hanno apertamente denunciato il concreto rischio di collasso del sistema giustizia e ribadito che una efficace lotta alla criminalità organizzata interna ed internazionale sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativo, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici-giudiziari inquirente e giudicanti;

mediante alcune disposizioni introdotte alla Camera il Ministero della giustizia viene autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare un ulteriore incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario di magistrati ordinari, cancellieri ed esperti informatici, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione esistente e dal presente decreto-legge, al fine di assicurare l'immediata e piena funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP e dell'Ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche;

a rafforzare, conseguentemente, anche il presidio dell'amministrazione della giustizia nelle aree più esposte a situazioni di criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di recuperare all'attività giudiziaria sul territorio anche i magistrati in distacco presso i Ministeri e altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

Al comma 2, dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sostituire le parole da: "a norma" fino a "n. 82" con le seguenti: "mediante l'apposizione della propria firma digitale"».

---

#### Art. 2.

### 2.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 1° gennaio 2017» con le seguenti: «alla data del 1° luglio 2017».*

### 2.5

GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «1° marzo 2017».*

### 2.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

*Sopprimere il comma 1-bis.*

## 2.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematica, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematica, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».*

---

## 2.4

GALIMBERTI

*Al comma 1-bis sostituire le parole: «31 marzo 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».*

---

## 2.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)*

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico" nonché, dopo le parole: "dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti" (UNEP) sono aggiunte le seguenti: "funzionario informatico, contabile e esperto linguistico";

b) al comma 4, dopo le parole: "di ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 335.000 euro nel 2016 e in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**2.0.2**

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Normativa)*

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i relativi decreti attuativi;
  - b) articolo 2, comma 584, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - c) articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
-

